

Legge regionale 06 luglio 1998 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/09/1999

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

Art. 13

(Selezione dei progetti)

- 1.** Le domande di contributo di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, ai fini della loro ammissibilità, vengono valutate dal Comitato tecnico regionale per la pesca marittima e lagunare.
- 2.** Il Comitato di cui al comma 1 formula, altresì, le graduatorie dei progetti presentati ai sensi degli articoli 2, 3, 6, 7, ed ai fini della liquidazione del contributo concesso esprime il proprio parere sulla corretta realizzazione dei progetti ammessi a contribuzione ai sensi degli articoli 4 e 5.